

L'INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUGLI INFORTUNI PROCEDURA REGIONALE

1. PREMESSA

L'indagine per infortunio viene svolta dallo SPISAL attraverso propri operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al fine di individuare eventuali profili di responsabilità connessi ad infortuni occorsi nel territorio di propria competenza.

Sulla base dell'attività compiuta, le fattispecie di reato generalmente contestate sono l'omicidio e la lesione personale colposa (artt. 589 e 590 c.p.) classificate tra i "delitti contro la persona".

In casi specifici, quando lo SPISAL verifici che a carico dello stesso soggetto sottoposto ad indagine sono state precedentemente impartite prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/94 a causa dell'accertamento di gravi e reiterate violazioni (secondo le nozioni che ne danno l'art. 14 e l'Allegato I del D.Lgs. 81/08), oltre ai suddetti reati potrebbero essere contestati anche quelli relativi alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e all'omissione colposa di cautele o difese contro infortuni sul lavoro (artt. 437 e 451 c.p.), fattispecie classificate tra i "delitti contro l'incolumità pubblica".

Le indagini di Polizia Giudiziaria sono eseguite dallo SPISAL su delega della Procura o di propria iniziativa, quando sussistono le condizioni perché il reato sia perseguibile d'ufficio.

A tale proposito si evidenzia che mentre i reati di omicidio e quelli contro l'incolumità pubblica sono perseguibili d'ufficio, per il reato di lesione la perseguibilità è condizionata dall'entità della stessa. In particolare se la lesione colposa è grave o gravissima (art. 583, 2 comma, c.p.) il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro (art. 590 comma 5 c.p.).

Tuttavia in presenza di lesione personale per la quale non sia ancora maturata la condizione di procedibilità non essendone ancora stata accertata l'entità (es. prognosi riservata), la Polizia Giudiziaria, come prevede l'art. 346 c.p.p., può compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, assumere le prove previste dall'art. 392 c.p.p. (assunzione di testimonianze, esami delle persone e dei luoghi).

La presente procedura intende definire pratiche omogenee di lavoro per gli operatori su tutto il territorio regionale al fine di indirizzare le indagini verso profili sostanziali di efficacia e efficienza.

2. FONTI INFORMATIVE

Ogni SPISAL trae informazioni sugli eventi infortunistici accaduti nel territorio di competenza attivando i seguenti flussi:

con il SUEM/118, per le notizie da acquisire immediatamente in caso di eventi mortali, gravi, gravissimi o a prognosi riservata.

Si tratta di un flusso informativo fondamentale per l'attivazione delle indagini nell'immediatezza dei fatti, in modo da raccogliere testimonianze utili al procedimento e valutare lo stato dei luoghi e dei fatti prima che possano cambiare.

Le indicazioni fornite dal SUEM, con la classificazione dei codici di gravità dell'evento, permettono di modulare l'azione dei Servizi in relazione anche agli accordi raggiunti con gli altri possibili interessati quali Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.

con i Pronto Soccorso mediante collegamento telematico per garantire il monitoraggio quotidiano degli infortuni al fine di valutare la necessità di effettuare indagini o di realizzare interventi di prevenzione (cfr. nota a firma del Segretario regionale della Sanità del 10 novembre 2009 n°

627260/50.03.41- allegato 1).

con L'INAIL, mediante aggiornamento annuale del data base degli infortuni presi in carico dall'Istituto, per ricavare informazioni utili alla conoscenza del fenomeno nel territorio di competenza, con dettagli che arrivano fino alla singola azienda e al singolo infortunio.

Le informazioni acquisite permettono di programmare l'attività di vigilanza nei confronti di singole realtà aziendali o comparti, ove il fenomeno infortunistico risulti particolarmente rilevante, oppure laddove gli infortuni si ripetano con le stesse modalità di accadimento.

A tale fine Il Programma Regionale di Epidemiologia Occupazionale, P.R.E.O., annualmente provvede alla diffusione dell'elenco delle aziende a rischio infortunistico, con gli indici di frequenza e gravità, e organizza stage di formazione del personale sull'utilizzo del data-base.

3. SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE

3.1 Criteri di selezione degli infortuni

Al fine della selezione degli infortuni da indagare, va valutata la sussistenza contemporanea dei seguenti 3 fattori:

- a) dall'infortunio è derivata la **morte del lavoratore** oppure una **lesione personale grave o gravissima ovvero una lesione che potrebbe assumere la suddetta entità**. L'art. 583 c.p. stabilisce che la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (1 comma). La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (2 comma);
- b) per l'evento, accaduto in occasione di lavoro, è **ipotizzabile un nesso di causa** con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- c) sussistenza di un'**ipotesi di responsabilità a carico del datore di lavoro e/o di soggetti terzi**, per omissioni, in merito alle misure di sicurezza del lavoro, collegabili alle cause dell'evento infortunistico.

Se la mancanza dei suddetti presupposti fosse evidenziata nel corso dell'indagine, la stessa potrà essere interrotta senza necessità di compiere ulteriori attività.

3.2. Attività di indagine giudiziaria

Acquisita la notizia dell'infortunio e valutata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'avvio dell'indagine, l'UPG SPISAL deve ricostruire le modalità di accadimento del fatto con il compimento di specifici atti e l'approfondimento degli elementi raccolti (artt. 347-357 c.p.p.).

In caso di eventi mortali e gravissimi lo SPISAL comunica al magistrato di turno l'avvio dell'indagine.

Nell'ambito dell'indagine l'UPG SPISAL può svolgere le seguenti attività:

- ispezione di cose e luoghi ed eventuale sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti al fine di assicurare che non venga modificato lo scenario incidentale ovvero che non siano aggravate o protrate le conseguenze del reato oppure agevolata la commissione di altri reati;
- assunzione di sommarie informazioni dal lavoratore infortunato e da ogni altra persona informata sui fatti oggetto dell'indagine;
- effettuazione di tutti i rilievi utili: foto, misure tecniche;

- definizione della tipologia, dimensioni, caratteristiche dell'impresa;
- identificazione del responsabile legale dell'azienda e della qualifica ricoperta;
- acquisizione di eventuali deleghe scritte relative alla prevenzione infortuni;
- individuazione delle violazioni della normativa sulla prevenzione infortuni direttamente connesse con l'infortunio;
- emissione del verbale di prescrizione ed avvio della procedura prevista negli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94;
- verifica del livello di sicurezza aziendale e dell'eventuale accadimento di altri infortuni (tramite la consultazione del registro infortuni) e di eventuali precedenti prescrizioni impartite per violazioni della normativa sulla prevenzione infortuni nell'ambito della stessa azienda;
- acquisizione di elementi utili alla definizione dei profili delle responsabilità penali personali ed amministrative dell'impresa.

Di tutte le attività compiute durante le indagini l'UPG SPISAL redige verbale che va vistato rispetto alla regolarità amministrativa dello stesso dal Direttore del Servizio e trasmesso al Pubblico Ministero (art. 357 c.p.p.), a prescindere dall'individuazione di profili di responsabilità correlate all'evento indagato. La relazione trasmessa può essere molto sintetica quando dagli elementi raccolti non si ravvisano elementi di responsabilità ovvero anche nel caso in cui l'indagine venga interrotta per mancanza dei presupposti che ne avevano giustificato l'avvio.

3.2.1 Individuazione delle persone utili all'indagine

L'UPG SPISAL individua le persone utili all'indagine in quanto informate sui fatti e raccoglie le sommarie informazioni per avere riscontri diretti ed immediati dell'accaduto, procedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese, privilegiando le persone presenti al momento dell'evento.

Le sommarie informazioni, acquisite dai testimoni e, se possibile, dall'infortunato, mirano a ricostruire il modo in cui l'infortunato ha operato, la dinamica dell'evento e il contesto lavorativo in cui è avvenuto l'infortunio.

Qualora si reputi opportuno assumere sommarie informazioni anche da altre figure, quali il datore di lavoro, il RSPP, i dirigenti o preposti, che potrebbero rientrare tra gli iscritti al registro degli indagati, è necessario operare nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 350 c.p.p.

Le verbalizzazioni raccolte devono essere messe a confronto per verificare la presenza di eventuali contraddizioni, al fine di stimare il grado di veridicità della ricostruzione dei fatti.

Se necessario, con i testimoni (o l'infortunato) si verifica se lo stato dei luoghi e delle cose sia mutato, al fine di ricostruire al meglio la situazione al momento dell'evento.

3.2.2. Sopralluogo

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica delle circostanze dell'evento, dello stato dei luoghi e dei fatti, con possibilità per l'UPG SPISAL di procedere al sequestro di cose nel caso in cui fosse necessario al fine di assicurare che non venga alterato o modificato lo scenario incidentale (c.d. sequestro probatorio ai sensi degli artt 253 e 354 c.p.p.) ovvero che non siano aggravate o protratte le conseguenze del reato oppure agevolata la commissione di altri reati (c.d. sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321c.p.p.).

L'ispezione eseguita sul luogo di accadimento dell'infortunio comporta la valutazione di conformità dei luoghi, delle macchine/impianti o di altri aspetti rilevanti per la ricostruzione delle modalità di accadimento (organizzazione del lavoro, svolgimento di attività di informazione e formazione, documento di valutazione dei rischi).

I rilievi fotografici e/o i video sono utili per la precisione della descrizione dei luoghi e delle cose.

Nel caso di infortuni in edilizia l'ispezione deve riguardare possibilmente tutto il cantiere.

3.2.3 Analisi delle cause dell'infortunio e verifica del nesso di causa

L'analisi dell'evento deve essere sequenziale, attenta ed approfondita al fine di consentire il riconoscimento dei singoli fattori che hanno concorso al verificarsi dell'evento infortunistico, la valutazione del ruolo svolto da ciascuno di essi e la ricostruzione e l'interpretazione della dinamica e le possibili correlazioni a violazioni della normativa di sicurezza sul lavoro.

Generalmente si riconosce che un infortunio è causato da vari fattori (genesi multifattoriale) che di volta in volta si combinano e che sono così schematizzabili:

- a) carenze tecniche di attrezzature, impianti, macchine, ambienti di lavoro, ecc...;
- b) carenze organizzative o gestionali (nella definizione dell'organigramma e del funzionigramma della sicurezza aziendale, nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure e dei programmi di prevenzione e protezione, nella vigilanza sui comportamenti e sull'osservanza delle procedure, nei programmi di informazione, formazione ed addestramento e nell'affidamento di compiti adeguati alle capacità e condizioni dei lavoratori, ecc...)

La valutazione del ruolo svolto da ciascuno degli elementi indicati è necessaria per stabilire il nesso causale con l'evento accaduto e il legame con violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.2.4 Definizione delle responsabilità

In caso di accertata violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'UPG SPISAL individua quali soggetti, con le loro azioni e/o omissioni, hanno causato il determinarsi dell'evento.

Tali soggetti sono da ricercarsi tra i destinatari delle norme antinfortunistiche:

- a) datore di lavoro (Presidente C.d.A, amministratore/consigliere delegato, socio di società in nome collettivo etc.)
- b) dirigente (direttore stabilimento, responsabile produzione, responsabile reparto, responsabile di cantiere etc.)
- c) preposto (capo reparto, capo turno, capo cantiere, capo macchina etc);
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera (CSP – CSE),
- e) committenti, fabbricanti, installatori, fornitori etc.
- f) lavoratori autonomi o lavoratori.

Vanno quindi acquisiti i documenti relativi ai diversi ruoli rivestiti in azienda (organigramma aziendale), ad eventuali deleghe di funzioni sui compiti connessi alla salute e sicurezza del lavoro e anche in merito all'effettività dei ruoli e/o deleghe attribuiti.

In tale ambito l'UPG SPISAL deve altresì fornire al magistrato elementi utili alla valutazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza adottato nell'ambito aziendale (MOGS) per permettere la contestazione di eventuali responsabilità amministrative a carico dell'impresa (D.Lgs. 231/2001). L'allegato 2 contiene una sintesi delle fasi di attività di competenza dello SPISAL ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

4. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. l'UPG SPISAL trasmette al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa all'omicidio o alla lesione personale colposa (artt. 589 e 590 c.p.).

L'atto va vistato dal Direttore del Servizio e deve contenere gli elementi identificativi dell'infortunato, della ditta e di eventuali testimoni, il referto ed i certificati medici (attestanti la sussistenza delle lesioni personali gravi, gravissime o l'evento mortale) i primi rilievi, la ricostruzione dell'infortunio accompagnata dai riscontri oggettivi e dalle valutazioni effettuate al fine di fornire al magistrato tutti gli elementi utili alla definizione del caso. Per i casi mortali o per quelli in cui la complessità delle indagini faccia ipotizzare un iter particolarmente lungo è opportuno che venga inviata una prima breve "notizia di reato".

La prima parte della notizia di reato definisce la tipologia dell'azienda da cui dipende l'infortunato, descrive l'ambiente di lavoro e la fase lavorativa in cui si è determinato l'evento, indica poi gli elementi che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'infortunio e le carenze tecniche – organizzative riguardanti la sicurezza del lavoro, rapportandole a ben precisi articoli di legge.

Nei paragrafi successivi sono ipotizzate le cause che hanno determinato l'infortunio e si documentano i danni riportati dall'infortunato.

Negli ultimi paragrafi si sviluppano le considerazioni sull'evento in relazione alla normativa antinfortunistica, evidenziando le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.

Alla notizia di reato vanno allegati i verbali di tutti gli atti di polizia giudiziaria effettuati ed ogni altro documento utile alla ricostruzione dei fatti ed alla definizione dei profili di responsabilità (fotografie, indagini ambientali, copia del registro infortuni, precedenti indagini o contravvenzioni registro degli interventi di formazione ed informazione, organigramma aziendale, ordini di servizio, procedure, richiami, DVR e DUVRI, ecc..).

Ad integrazione vanno altresì allegati documenti relativi a precedenti indagini e/o prescrizioni impartite all'azienda ai sensi del D.Lgs. 758/94, con particolare riferimento alle nozioni di violazione grave e reiterata contenute nell'art. 14 e nell'Allegato I del D.Lgs. 81/08, al fine di fornire al magistrato elementi utili alla valutazione della sussistenza delle responsabilità connesse anche ai delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 c.p. (rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) e 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

5 ADEMPIMENTI COLLEGATI ALL'INDAGINE

In caso di accertamento di violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 aventi nesso di causa con l'infortunio, l'UPG SPISAL, tempestivamente e anche prima della conclusione dell'indagine, impartisce apposite prescrizioni al fine di regolarizzare la situazione di pericolo che ha causato l'evento. Delle contravvenzioni accertate va trasmessa notizia di reato al Pubblico Ministero ed avviato l'iter previsto negli artt. 20 e ss. del D. Lgs 758/94.

Analogamente si procede In caso di accertamento di violazioni alle norme di sicurezza non connesse con l'infortunio.

In caso di accertamento della mancanza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro dell'azienda, l'UPG SPISAL attiva la procedura di cui all'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal protocollo approvato dal gruppo interregionale per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro – PISLL. (allegato 3)

Se nel corso delle indagini si evidenziano situazioni di irregolarità contrattuali e somministrazione di lavoro irregolare, l'UPG SPISAL informa tempestivamente la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

6. DEFINIZIONI AI FINI DEL MONITORAGGIO E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del monitoraggio delle attività svolte dagli SPISAL per la gestione degli infortuni accaduti nel territorio di competenza si assumono le seguenti definizioni:

Infortuni segnalati: infortuni pervenuti all'osservazione del Servizio per la valutazione di merito, indipendentemente dal flusso informativo adottato o attivato;

Infortuni valutati: infortuni presi in carico dallo SPISAL al fine di decidere le iniziative da assumere riguardo agli stessi (indagine di PG, accertamento, intervento di prevenzione, archivio);

Infortuni selezionati: infortuni per i quali, a seguito del processo di valutazione, è stata rilevata l'opportunità di un accertamento (infortuni accertati) o l'obbligo di effettuare l'indagine di Polizia Giudiziaria (infortuni indagati);

Infortuni accertati: infortuni per i quali sono state svolte attività finalizzate a chiarire le modalità di accadimento, la durata dell'incapacità ad attendere alle normali occupazioni o le cause dell'evento. Sono compresi i "casi segnalati" (referti INAIL o inchieste ex art 56 DPR1124/65 gestite dalla DTL) o le indagini inviate dai carabinieri per le quali si esprime solo un parere di merito. Non si conteggiano gli infortuni indagati;

Infortuni indagati: infortuni per i quali è stata svolta un'indagine intesa come raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che abbiano comportato atti di Polizia Giudiziaria, di iniziativa dello SPISAL o su delega della magistratura (non sono inclusi gli infortuni accertati). Nella scheda di raccolta dei dati di attività tale indicatore è registrato come inchieste infortuni concluse.

Infortuni indagati con riscontro di violazione correlata all'evento: infortuni le cui indagini si sono concluse con l'individuazione di violazioni correlate all'evento infortunistico. Nella scheda di raccolta dei dati di attività tale indicatore è un di cui del precedente.

Lo schema di seguito riportato sintetizza le modalità di registrazione degli infortuni nel sistema informatico regionale Prevnet

INFORTUNI SEGNALATI
(1° certificato e succ.)

INFORTUNI SELEZIONATI
(spunta su INCHIESTA/SELEZIONATO)

Registrazione obbligatoria

Registrazione facoltativa

INFORTUNI GRAVI, GRAVISSIMI (artt. 583 e 590 c.p.) E MORTALI (art. 589 c.p.)
Nel passo registrazione il campo "esito" riporta una delle seguenti voci:

- Infortunio > 40 gg
- Indebolimento permanente di senso o organo
- Perdita arto
- Perdita senso
- Decesso
- Pericolo di vita

INFORTUNI NON GRAVI
Nel passo registrazione il campo "esito" riporta la seguente voce:

- Infortunio <= 40 gg senza postumi permanenti

ATTIVITÀ SVOLTA

INFORTUNI ACCERTATI
nel passo "attività svolta" campo "tipo sopralluogo" presentano una di queste voci:

- Accertamento con questionario
- Accertamento con valutazione di SIT rese ad altro ente (es. polizia)
- Accertamento con telefonata

ATTIVITÀ SVOLTA

INFORTUNI GRAVI SOLA REGISTRAZIONE
nel passo registrazione infortuni campo "azione intrapresa" è presente la seguente voce:

- Registrazione senza ulteriori azioni

INFORTUNI ARCHIVIATI
nel passo registrazione infortuni campo "azione intrapresa" è presente una di queste voci:

- Infortunio in itinere
- Infortunio stradale in occasione di lavoro
- Infortunio a carico del titolare/datore di lavoro
- Infortunio accidentale
- Infortunio scolastico
- Infortunio connesso a situazioni da dolo (risse, rapine, aggressioni e scherzi)

INFORTUNI INDAGATI
nel passo "attività svolta", campo "tipo sopralluogo" è presente una di queste voci:

- Primo sopralluogo
- SIT

possibile
PROVVEDIMENTO 758

